



Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Gorizia

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI SERVIZI E FORNITURE E PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI**

Approvato con Delibera del Consiglio del 28 ottobre 2025



Sommario

Articolo 1 – Finalità e principi generali	3
Articolo 2 – Approvazione, integrazione e diffusione	3
Articolo 3 – Clausola di rinvio	3
Articolo 4 – Programmazione	3
Articolo 5 – Affidamento dei contratti di fornitura di beni e servizi	3
Articolo 6 – Affidamento degli incarichi professionali	4
Articolo 7 – Requisiti degli affidatari	5
Articolo 8 – Affidamento di incarichi individuali a esperti qualificati	5
Articolo 9 – Affidamento di incarichi di studio e ricerca	5
Articolo 10 – Affidamenti diretti	5
Articolo 11 – Elenchi di operatori.....	6



Articolo 1 – Finalità e principi generali

1. Il presente Regolamento (d'ora in poi «il **Regolamento**») disciplina l'acquisto di servizi e forniture, nonché l'affidamento di incarichi professionali, da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Gorizia (d'ora in poi «**ODCEC**»).
2. L'acquisto di beni e servizi, nonché l'affidamento di incarichi professionali, da parte dell'ODCEC sono informati ai principi di economicità, efficacia, libera concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
3. Le attività e i processi svolti dall'ODCEC ai fini dell'acquisto di beni e servizi, nonché dell'affidamento di incarichi professionali, s'ispirano a criteri di qualità, flessibilità, programmazione, semplificazione, trasparenza e tracciabilità, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dalla L. 190/2012 e si uniforma al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in materia di Contratti Pubblici.

Articolo 2 – Approvazione, integrazione e diffusione

1. Il Regolamento, così come le sue modifiche e integrazioni, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio del ODCEC.
2. Il Regolamento è pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'ODCEC di Gorizia.

Articolo 3 – Clausola di rinvio

1. Qualora nel corso della validità del Regolamento dovessero sopravvenire modifiche alla normativa applicabile alle materie da esso disciplinate, le disposizioni contenute nel presente documento, ove incompatibili, s'intendono automaticamente inefficaci.

Articolo 4 – Programmazione

1. L'ODCEC può adottare, preferibilmente con cadenza biennale, un programma degli acquisti di beni e servizi, al fine di individuare le esigenze di fornitura che devono essere soddisfatte (d'ora in poi «il Programma»).
2. Il Programma, se adottato, individua i beni e i servizi necessari al miglior funzionamento dell'ODCEC, ne individua il fabbisogno finanziario e ne indica, ove stimabile, la collocazione temporale nell'ambito del biennio.

Articolo 5 – Affidamento dei contratti di fornitura di beni e servizi

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure previste dalla vigente normativa in materia di affidamento dei contratti pubblici, l'ODCEC procede ordinariamente all'affidamento diretto per



l'acquisizione di servizi e forniture per importi di valore inferiore a Euro 50.000,00, esclusa I.V.A., anche senza previo espletamento di indagini di mercato/avviso di manifestazione di interesse o richieste di preventivo, perseguendo ove possibile il principio di rotazione degli incarichi.

2. Al fine di disporre i predetti affidamenti, l'ODCEC può ricorrere a indagini di mercato preordinate a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali operatori economici interessati, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate ed hanno lo scopo di individuare l'operatore economico e/o gli operatori economici meglio in grado di soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante.

3. L'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture per importi di valore superiore a Euro 50.000,00, esclusa I.V.A., e fino alla soglia prevista per l'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è disposto previa richiesta di preventivo ad almeno 3 (tre) operatori economici, individuati mediante indagine di mercato.

4. La selezione tra gli operatori avviene considerando prioritariamente la componente qualitativa e, secondariamente, la componente economica. Ove ritenuto necessario, in ragione delle caratteristiche tecniche, merceologiche o commerciali della componente qualitativa, l'ODCEC può ricorrere a una commissione per la valutazione di tale componente, garantendo in ogni caso il principio di efficienza e il contenimento dei costi.

5. L'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture per importi di valore superiore a Euro 50.000,00, esclusa I.V.A., è sinteticamente motivato.

6. Per l'espletamento delle procedure e l'affidamento dei contratti, l'ODCEC può fare ricorso agli strumenti telematici (come ad es. MEPA), messi a disposizione da Consip S.p.A.

Articolo 6 – Affidamento degli incarichi professionali

1. L'affidamento degli incarichi professionali, intendendosi per tali tutti gli incarichi a professionisti iscritti ad Albi, Ordini, Collegi ed Elenchi, comunque denominati, avviene di regola in via fiduciaria, perseguendo ove possibile il principio di rotazione degli incarichi e ferma restando, in ogni caso, l'esigenza di evitare soluzioni continuità nei servizi e nelle prestazioni che, per la particolare natura delle attività o del loro oggetto, richiedano, a fini di efficienza, il persistente svolgimento da parte di professionisti che abbiano maturato specifica conoscenza dei temi, delle materie e delle vicende oggetto d'incarico.

2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma precedente per importi di valore superiore ad Euro 50.000,00, esclusa I.V.A., avviene previa richiesta di preventivo ad almeno 3 (tre) professionisti, individuati mediante indagine di mercato.

3. La selezione tra i professionisti avviene considerando, prioritariamente, la componente concernente le esperienze e le qualificazioni professionali e, secondariamente, la componente economica.



4. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 per importi di valore superiore a Euro 50.000,00, esclusa I.V.A. è sinteticamente motivato.

Articolo 7 – Requisiti degli affidatari

1. Considerato il carattere istituzionale e delle funzioni dell'ODCEC, gli affidatari dei contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo applicabile per il possesso della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 8 – Affidamento di incarichi individuali a esperti qualificati

1. Le previsioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche per l'affidamento di incarichi a esperti altamente qualificati, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili alla situazione giuridica propria del soggetto cui è conferito l'incarico.

Articolo 9 – Affidamento di incarichi di studio e ricerca

1. Le previsioni presenti nel presente Regolamento si applicano anche per l'affidamento degli incarichi di studio e ricerca, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili alla situazione giuridica propria del soggetto cui è conferito l'incarico.

Articolo 10 – Affidamenti diretti

1. Anche in deroga alle disposizioni che precedono, l'ODCEC può sempre procedere all'affidamento diretto di contratti di servizi e forniture, nonché di incarichi professionale qualora:

- a) la procedura eventualmente esperita non abbia consentito di individuare l'operatore a cui affidare l'incarico;
- b) sia necessario affidare attività complementari e integrative all'incarico principale, a condizione che siano necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso e a condizione che non alterino considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito che la prestazione economica non superi il 20% dell'importo originariamente pattuito;
- c) ricorrano casi di urgenza, determinati da un'imprevedibile necessità in relazione a un evento eccezionale;
- d) la prestazione, per sua natura e per le sue caratteristiche intrinsecamente oggettive, può essere svolta unicamente da un solo soggetto determinato.

2. L'ODCEC può procedere all'affidamento diretto di servizi relativi alla formazione, qualora le peculiari esigenze formative degli associati e la natura specialistica delle prestazioni determinino la



necessità di affidare l'incarico al medesimo operatore economico, in ragione della specifica conoscenza dei temi e delle materie oggetto della formazione.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'affidatario deve comunque possedere un'esperienza e professionalità adeguate rispetto all'affidamento e deve in ogni caso essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7.

Articolo 11 – Elenchi di operatori

1. Il ODCEC si riserva la facoltà di procedere all'istituzione di un elenco di operatori economici o di professionisti dotati di particolari requisiti professionali e di esperienza, eventualmente suddiviso anche per materia o per settori di attività, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico.

2. In nessun caso, il suddetto elenco costituisce graduatoria di merito.